

N. C.P. 20/2018 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

nella procedura di sovraindebitamento 20/2018 C.P. di **COROLINI FABIO**, con professionista esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Con decreto del 30.12.2018, il Giudice, dopo aver rilevato che i due procedimenti (20/2018 e 21/2018) erano stati riuniti perché proposto dai due coniugi (Coriolini Fabio e Gerardi Mara), i quali hanno alcuni debiti in comune, e dopo aver evidenziato che un creditore (spa Plusvalore) si era opposto all'omologa dei due piani del consumatore proposti ai due coniugi), ha disposto che il Gestore della crisi depositasse la relazione particolareggiata, a norma dell'art. 9, comma 3bis. legge 3/2012, e che in particolare riferisse:

- *“l'ammontare delle rate previste nei contratti di mutuo o di finanziamento*
- *il reddito complessivo del debitore, quando sono stati stipulati i contratti di mutuo o di finanziamento*
- *le risorse finanziarie di cui aveva bisogno il debitore, all'epoca in cui sono stati stipulati i contratti di mutuo o di finanziamento*
- *se, quindi, erano ragionevolmente sostenibili i debiti quando sono stati assunti*
- *gli eventi successivi che hanno eventualmente la sopravvenuta insostenibilità dei debiti.”.*

Con relazione depositata il 15.01.2019, il Gestore della crisi dott. D. Veratti ha riferito:

a) quanto al piano proposto da Coriolini:

- che il debito per le rate da pagare mensilmente, da questi contratto, è stato pari:
 - al 10,00% del reddito mensile, nel 2006
 - al 22,80% del reddito mensile, nel 2007
 - al 28,72% del reddito mensile, nel 2010
 - al 37,63% del reddito mensile, dal 1° gennaio al 15 giugno 2016
 - al 40,16% del reddito mensile, dal 17 ottobre 2016
 - al 35,23% del reddito mensile, dal 2010 al 2017 (includendovi il debito nei confronti di Equitalia e del Comune di Livorno)
- che la percentuale di incidenza della rata sul reddito disponibile è sempre stata intorno al 30/40%, *“che è considerata una percentuale accettabile nel mercato finanziario quale rata da sostenere per contrarre finanziamenti con istituti di credito o altre finanziarie”.*

Orbene, considerato che dal 2009 al 2011 sono fallite le due aziende presso le quali lavorava il Coriolini, si può escludere che, quando furono contratti i debiti, il Coriolini non avesse *“la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”* (come dispone l'art. 12bis, comma 3, legge 3/2012).

Il piano può quindi essere omologato.

b) quanto al piano proposto da Gerardi, va invece osservato quanto segue.



Il Gestore dott. Veratti ha riferito

- che il debito per le rate da pagare mensilmente, da questa contratto, è stato pari:
 - al 13,64% del reddito mensile, nel 2005
 - al 23,18% del reddito mensile, nel 2006
 - al 40,64% del reddito mensile, nel 2007
 - al 48,71% del reddito mensile, nel 2010

Il giudice ritiene che non vi sono ragioni per ritenere che i predetti debiti sono stati assunti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, perché i due debiti che hanno comportato una incidenza percentuale superiore al 40% (e cioè quello verso Axactor e verso MPS) erano in solido con l'altro debitore (cioè col marito Coriolini).

In conclusione, entrambi i piani del consumatore possono essere omologati.

PQM

- a) omologa** il piano del consumatore proposto da Coriolini Fabio;
- b) omologa** il piano del consumatore proposto da Gerardi Mara;
- c) dispone** che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale;
- d) dispone** che ogni 6 mesi, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento, il dott. Veratti riferisca al Giudice se il piano è regolarmente adempiuto.

Si comunichi.

Livorno, 3 febbraio 2019

IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando

